



CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per un progetto con un *unico* Beneficiario nell'ambito del programma Erasmus+⁴⁷¹

NUMERO DELLA CONVENZIONE – 2022-1-IT01-KA121-VET-000066292

La presente Convenzione (di seguito denominata "la Convenzione") è stipulata tra le seguenti parti:

da una parte,

l'Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP (di seguito denominata "AN")

con sede a Roma, in Corso d'Italia 33

C.F. 80111170587

debitamente rappresentata per la firma della presente Convenzione dal Direttore Generale INAPP, Dottor Santo Darko Grillo,

e

dall'altra,

il **Beneficiario** (di seguito denominato "Beneficiario")

Provincia Di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

numero di partita IVA/Codice fiscale 00209290352

Numero OID E10036948

debitamente rappresentato per la firma della presente Convenzione dal Rappresentante legale, Dott/Dott.ssa Giorgio Zanni

Le parti sopraindicate

⁴⁷¹ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il Regolamento (UE) n. 1288/2013.

HANNO CONVENUTO

Le Condizioni Particolari (di seguito denominate "le Condizioni particolari") e i seguenti Allegati:

- Allegato I Condizioni Generali
- Allegato II Descrizione del progetto; Stima del budget di progetto
- Allegato III Disposizioni finanziarie e contrattuali
- Allegato IV Contributi unitari applicabili
- Allegato V Modelli di Convenzione tra Beneficiario e Partecipanti (incluso il Learning Agreement)
- Allegato VI Modello di garanzia fideiussoria e Nota tecnica alla stipula della garanzia (*se applicabile*)

che sono parte integrante della Convenzione.

Le disposizioni delle Condizioni particolari della Convenzione prevalgono su tutti gli Allegati.

Le disposizioni dell'Allegato I "Condizioni generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati. Le disposizioni dell'Allegato III prevalgono su quelle degli Allegati II, IV e V.

Nell'Allegato II, la parte relativa al *budget del progetto* prevale sulla parte relativa alla *descrizione del progetto*.

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I.1.1 L'AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini stabiliti nelle Condizioni particolari, nelle Condizioni generali e negli altri Allegati della Convenzione, al Progetto Accreditato n. **2022-1-IT01-KA121-VET-000066292** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 1: *Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento*, come descritto nell'Allegato II.

I.1.2 Con la firma della Convenzione il Beneficiario accetta la sovvenzione e conviene di attuare il progetto, sotto la propria responsabilità.

Il Beneficiario accetta e si impegna al rigoroso rispetto degli *“Erasmus Quality Standard”* e di tutte le altre disposizioni applicabili al proprio Accreditamento.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.

I.2.2 Il progetto ha la durata di **15 mesi** a partire dal **1° giugno 2022** fino al **31 agosto 2023**.

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA DI SOVVENZIONE

I.3.1 L'importo massimo della sovvenzione è di **159.172,00** euro.

I.3.2 Conformemente al *Budget del progetto* di cui all'Allegato II, ai costi ammissibili e alle regole finanziarie di cui all'Allegato III, la sovvenzione assume la tipologia di:

- a) rimborso dei costi ammissibili dell'azione ("rimborso dei costi ammissibili"), ovvero quelli:
- i) effettivamente sostenuti ("rimborso dei costi effettivamente sostenuti") per i costi aggiuntivi relativi al supporto all'inclusione dei partecipanti e ai costi eccezionali, come indicato nell'Allegato III;
 - ii) dichiarati sulla base dei costi unitari indicati nell'Allegato IV ("rimborso dei costi unitari"), per le categorie di costo previste dal medesimo Allegato

ARTICOLO I.4 – RELAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I.4.1 Pagamenti da corrispondere

L'AN è tenuta a liquidare in favore del Beneficiario:

- una prima quota di prefinanziamento;
- il saldo, sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 1.4.4.

I.4.2 Prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire al Beneficiario il sostegno finanziario necessario all'avvio delle attività. La titolarità della quota di prefinanziamento resta dell'AN fino al pagamento del saldo.

Garanzia fideiussoria (*applicabile ad enti privati con sovvenzione superiore a 60.000,00 euro*)

Il Beneficiario, con la stipula della presente Convenzione, si assume l'obbligo e si impegna irrevocabilmente a contrarre in favore dell'AN, una garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del prefinanziamento. Detta garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per l'erogazione del prefinanziamento e dovrà essere stipulata secondo il modello di cui all'Allegato VI della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

La garanzia fideiussoria deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) deve essere rilasciata da una banca o da un Istituto finanziario autorizzato al ramo cauzioni (regolarmente iscritti negli elenchi gestiti dall'IVASS o dalla Banca d'Italia);
- b) il garante si pone come garante a prima e semplice richiesta scritta da parte dell'AN;
- c) ha validità fino al pagamento del saldo da parte dall'AN. Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un ordine di recupero, la garanzia fideiussoria deve rimanere in vigore fino a tre mesi dopo la notifica della richiesta di restituzione al Beneficiario.

La AN è tenuta allo svincolo della garanzia fideiussoria, al più tardi, entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

L'AN pagherà al Beneficiario, entro 30 giorni di calendario successivi all'entrata in vigore della Convenzione o, laddove applicabile, dal ricevimento della garanzia fideiussoria, un prefinanziamento di **127.337,60** euro, pari al 80% della sovvenzione totale indicata nell'Articolo I.3.1, fatta eccezione per i casi in cui si applicano le disposizioni di cui all'Articolo II.24 delle Condizioni Generali.

I.4.3 Relazioni intermedie e ulteriori prefinanziamenti (*non applicabile*)

I.4.4 Rapporto finale e richiesta di pagamento del saldo

Entro il **30 ottobre 2023** (*60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto, specificata all'Articolo I.2.2*) il Beneficiario è tenuto a presentare un Rapporto finale sull'attuazione del Progetto, utilizzando lo strumento di reportistica indicato nell'Articolo I.10. Tale Rapporto deve contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari previsti, laddove la sovvenzione sia erogata sotto forma di rimborso di contributi unitari e di costi ammissibili effettivamente sostenuti, in conformità all'Allegato III.

Il Rapporto finale è considerato come richiesta di pagamento del saldo della sovvenzione da parte del Beneficiario.

Il Beneficiario deve certificare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo sono complete, attendibili e veritiere; egli deve, inoltre, certificare che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento è supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o di audit, come descritto all'Articolo II.27 delle Condizioni Generali.

I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è finalizzato a rimborsare o finanziare la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dal Beneficiario per l'attuazione del Progetto.

La AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25 delle Condizioni Generali.

Se l'importo totale del prefinanziamento è superiore all'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di un ordine di recupero, come previsto dall'Articolo II.26 delle Condizioni Generali.

Se l'importo totale del prefinanziamento è inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, l'AN verserà al Beneficiario l'importo dovuto, a titolo di saldo, entro 60 giorni di calendario dalla data di acquisizione dei documenti di cui all'Articolo I.4.4 e, se applicabili, in base agli Articoli II.24.1 e II.24.2 delle Condizioni Generali.

Il pagamento è subordinato all'approvazione del Rapporto finale. L'approvazione non implica il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

L'eventuale somma a debito del Beneficiario può essere recuperata per compensazione, senza il suo consenso preventivo, con qualsiasi altra somma da questo dovuta all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al Beneficiario per informarlo della somma dovuta, specificando se trattasi della quota di prefinanziamento o della quota di saldo.

Per il pagamento del saldo, l'AN deve anche specificare l'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25 delle Condizioni Generali.

I.4.7 Pagamenti al Beneficiario e interessi di mora

L'AN deve corrispondere i pagamenti al Beneficiario entro i termini stabiliti.

Se l'AN non paga entro tali termini, il Beneficiario ha diritto al versamento degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento da considerare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Gli interessi di mora non sono dovuti se il Beneficiario è uno Stato membro dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione).

Se l'AN sospende il termine di pagamento a norma dell'articolo II.24.2 delle Condizioni Generali o se sospende un pagamento effettivo a norma dell'articolo II.24.1, non si configura il caso di pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) del pagamento effettivo ai sensi dell'articolo I.4.11. All'atto della determinazione dell'importo definitivo della sovvenzione ai sensi dell'articolo II.25 delle Condizioni Generali, l'AN non considera gli interessi dovuti.

In deroga al primo comma, se gli interessi risultano di importo pari o inferiori a 200 euro, questi devono essere versati al Beneficiario soltanto se quest'ultimo ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

I.4.8 Valuta dei pagamenti

L'AN effettua i pagamenti in euro.

I.4.9 Valuta delle richieste di pagamento e conversione in Euro

Le richieste di pagamento devono essere espresse in euro.

Ogni conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Beneficiario al tasso di cambio giornaliero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie C e sul relativo sito Internet⁴⁷², applicabile al giorno in cui la quota di prefinanziamento è stata accreditata sul conto corrente bancario del Beneficiario.

Laddove l'Articolo I.4 preveda più quote di prefinanziamento, il tasso di conversione si applica a tutti i costi sostenuti nel periodo compreso tra la data di trasferimento del primo prefinanziamento e la data di trasferimento della successiva quota.

I.4.10 Lingua delle richieste di pagamento e dei Rapporti

Tutte le richieste di pagamento e i Rapporti devono essere redatti in lingua italiana.

I.4.11 Data di pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente.

I.4.12 Costi dei trasferimenti finanziari

I costi dei trasferimenti bancari sono così regolamentati:

- a) la AN sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
- b) il Beneficiario sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
- c) la parte che causa la ripetizione di un trasferimento si fa carico degli ulteriori oneri che ne derivano.

ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI ⁴⁷³

⁴⁷² <http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

⁴⁷³ gli enti di natura giuridica pubblica (Regioni, Provincie, Comuni, Aree Metropolitane, Comunità montane, Scuole...) sono obbligati a fornire l'IBAN completo del Conto di Tesoreria Unico della Banca d'Italia e non quello dell'eventuale Banca cassiera

Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del Beneficiario identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca: **BANCA D'ITALIA CONTO DI TESORERIA UNICO - TESORERIA UNICA**

Denominazione esatta dell'organismo titolare del conto: **Provincia Di Reggio Emilia**

Codice IBAN: **IT98T0100003245247300060412**

ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI ALLE PARTI

I.6.1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati di cui all'Articolo II.7 delle Condizioni Generali è:

*Head of Unit B4
Directorate B – Youth, Education & Erasmus+
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium*

Il responsabile del trattamento dei dati è:

*Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Corso d'Italia 33
00198 ROMA*

I.6.2 Indirizzi per le comunicazioni all'AN

Tutte le comunicazioni destinate all'AN devono essere inviate al seguente indirizzo:

*Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Corso d'Italia 33
00198 ROMA
E-mail: erasmusplus@inapp.org
E-mail di posta certificata: agenziaerasmusplusinapp@pec.it*

I.6.3 Indirizzi per le comunicazioni al Beneficiario

Ogni comunicazione dell'AN al Beneficiario deve essere inviata al seguente indirizzo:

*Provincia Di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59 42121 Reggio Emilia
Alla c.a. del Rappresentante legale
E-mail di posta certificata: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it*

ARTICOLO I.7 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL BENEFICIARIO

I.7.1 Obbligo di relazionare

Nel Rapporto finale il Beneficiario riferisce sulle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie operazioni di trattamento di dati al Regolamento (IDPR 2018/1725), in linea con gli obblighi stabiliti all'Articolo II.7.2 delle Condizioni Generali, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, istituzione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

I.7.2 Informare i partecipanti sul trattamento dei propri dati personali

Il Beneficiario fornisce ai partecipanti la relativa *informativa sulla privacy* per il trattamento dei loro dati personali prima che questi siano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+.

ARTICOLO I.8 – PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il Beneficiario deve mettere in atto procedure e modalità organizzative volte a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti al Progetto.

Il Beneficiario deve garantire che i partecipanti alle attività di mobilità abbiano l'adeguata copertura assicurativa. Il beneficiario deve sottoscrivere accordi con i partecipanti indicando i dettagli delle attività (data di inizio e fine), il supporto finanziario, le modalità di pagamento e assicurative (cfr. Allegato V).

Prima di consentire la partecipazione di minori al Progetto, il Beneficiario deve garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori, nel rispetto della legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

ARTICOLO I.9 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In accordo con le disposizioni di cui all'Articolo II.9.3 delle Condizioni Generali, se il Beneficiario produce materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali devono essere resi disponibili su internet, gratuitamente e con licenze aperte⁴⁷⁴.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), il Beneficiario deve garantire di rispettare gli obblighi previsti all'Articolo II.9.2 delle Condizioni Generali, in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati.

⁴⁷⁴ Licenza aperta – licenza mediante la quale il proprietario di un'opera concede ad altri l'autorizzazione a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione concesso o delle limitazioni imposte, il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica pertinente alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta differisce da un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Il Beneficiario deve garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, il Beneficiario deve eliminare il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare il rischio che il dominio sia rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

ARTICOLO I.10 – UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

I.10.1 Strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+

Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare lo strumento di gestione e comunicazione web, fornito dalla Commissione europea, per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del Progetto, incluse le attività a *zero grant*, oltretutto per redigere e trasmettere il Rapporto finale.

Il Beneficiario è tenuto a registrare ed aggiornare le informazioni relative ai partecipanti e alle mobilità realizzate, nello strumento suindicato, almeno una volta al mese.

I.10.2 Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

Il Beneficiario, allo scopo di disseminare quanto realizzato, ha la possibilità di pubblicare i risultati del Progetto nella *Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+*, disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>, in conformità alle istruzioni ivi fornite.

ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTI

A titolo di deroga, le disposizioni di cui alle lettere c) e d) (i) dell'Articolo II.11.1 delle Condizioni Generali, non si applicano.

ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

In aggiunta all'Articolo II.8 delle Condizioni Generali, il Beneficiario deve rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma Erasmus + in tutte le comunicazioni e materiale promozionale, compresi i siti web e i social media. Le linee guida sull'identità visiva per il Beneficiario ed eventuali terze parti, sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_es.

ARTICOLO I.13 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SOSTEGNO AI PARTECIPANTI

Con riferimento all'Articolo II.12 delle Condizioni Generali, qualora durante l'attuazione del Progetto, il Beneficiario fornisca un supporto finanziario ai partecipanti, è tenuto a:

- trasferire integralmente ai partecipanti alle attività di mobilità il sostegno finanziario relativo al viaggio, al soggiorno, al supporto linguistico, alle quote di iscrizione ai corsi e alle visite preparatorie, applicando i contributi unitari di cui all'Allegato IV;

oppure può:

- fornire ai partecipanti, per le stesse voci di costo, il sostegno necessario erogando i beni e servizi necessari. In tal caso, il Beneficiario deve assicurare che l'erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari.

Il Beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso si applicano le condizioni stabilite per ciascuna opzione in riferimento alle rispettive categorie di budget.

ARTICOLO I.14 –DISPOSIZIONE RELATIVE AL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITA'

Nel caso di partecipanti con minori opportunità, il Beneficiario è tenuto a garantire, ove necessario, che il sostegno all'inclusione sia adeguatamente prefinanziato al fine di facilitare la partecipazione alle attività.

ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI STORNI TRA LE VOCI DEL BUDGET

Il Beneficiario gestisce la sovvenzione al fine di realizzare le attività di cui all'Allegato II, nel pieno rispetto delle disposizioni finanziarie di cui agli Allegati III e IV.

In deroga al primo comma dell'Articolo II.22 delle Condizioni Generali, tutti i trasferimenti di budget dalla voce *Sostegno all'inclusione dei partecipanti* ad altra voce possono essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione dell'AN e previa stipula di un emendamento alla Convenzione.

ARTICOLO I.16 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'AN vigilerà sull'attuazione dell'Accreditamento Erasmus conformemente agli Standard di Qualità Erasmus+ e alle regole stabilite nell'*Invito a presentare proposte* che ha portato all'aggiudicazione dell'Accreditamento.

Qualora i controlli rivelino carenze, l'AN formulerà raccomandazioni e/o istruzioni vincolanti per porre rimedio alla situazione. Se necessario, l'AN può adottare le ulteriori misure correttive definite nell'*Invito a presentare proposte* che ha portato all'aggiudicazione dell'Accreditamento.

ARTICOLO I.17 –DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IMPOSTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

I.17.1 Certificazione antimafia (*applicabile solo ad enti privati⁴⁷⁵ con sovvenzione superiore a 150.000 euro*)

Ai fini della stipula della presente Convenzione e nel caso in cui il Beneficiario sia intestatario di una o più sovvenzioni i cui singoli importi assommino complessivamente ad un contributo totale superiore ai 150.000,00 (*ex art. 83 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i*), l'AN inoltrerà la richiesta della informazione antimafia agli organi competenti per il tramite della *Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia*, predisposta dal Ministero dell'Interno. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta da parte della Prefettura di competenza, l'AN procederà alla stipula della Convenzione anche in assenza della suddetta informazione. In tale caso, il contributo

⁴⁷⁵ Ente privato: [persona giuridica](#) che svolge compiti di [interesse personale](#), soggetto al [diritto privato](#).

sarà corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria. Con riferimento all'articolo II.17.2.1 delle Condizioni generali, l'AN procederà alla risoluzione della Convenzione di sovvenzione qualora dovessero risultare esiti di infiltrazione mafiosa. In tal caso, si applicheranno gli articoli II.17.2.2 e II.17.3 delle Condizioni generali.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i, resta inteso che le variazioni che avvengono nell'assetto societario del Beneficiario devono - pena sanzione amministrativa pecuniaria – essere obbligatoriamente comunicate alla Prefettura di competenza entro il termine di 30 giorni dalla data della predetta variazione, informandone contestualmente l'AN che dovrà procedere alla richiesta di una nuova informazione antimafia.

I.17.2 Codice Unico di Progetto (CUP)

Ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 Art. 11, il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al Progetto, oggetto della presente Convenzione, è:

C81B22002430006

Il CUP, unitamente al codice identificativo del progetto, deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all'azione oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO I.18 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I "CONDIZIONI GENERALI"

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I "Condizioni generali", il termine "la Commissione" deve essere inteso come "l'AN", il termine "azione" deve essere inteso come "Progetto".

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I "Condizioni generali" il termine "rendiconto finanziario" va inteso come "la parte della relazione finale relativa al budget", salvo diversamente stabilito.

Agli articoli II.4.1, II.8.2, II.27.1, II.27.3, all'articolo II.27.3, primo comma dell'articolo II.27.4, primo comma dell'articolo II.27.8, e all'articolo II.27.9, il riferimento alla "Commissione" deve essere inteso come riferimento ad "AN e Commissione".

All'articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere inteso come "supporto" e il termine "terzi" deve essere inteso come "partecipanti".

Ai fini della presente Convenzione, non sono applicabili le seguenti disposizioni dell'Allegato I "Condizioni generali": articolo II.2, lettera d), punto ii), articolo II.12.2, articolo II.13.4 e articolo II.25.3, lettera a), punto ii).

Ai fini della presente Convenzione, i termini "entità affiliate", "pagamento intermedio", "somma forfettaria" e "tasso fisso", quando sono citati nelle Condizioni generali, non si applicano.

All'articolo II.9.3, titolo e primo paragrafo, lettera a), leggasi:

"II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione

Il Beneficiario concede all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del progetto per le finalità seguenti:

- a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione di persone che lavorano per l'AN, istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari."

Per il resto di detto Articolo, i riferimenti all'"Unione" devono leggersi come riferimenti ad "AN e/o Unione".

All'Articolo II.10.1, secondo comma, leggasi:

"Il Beneficiario deve garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell'Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del Beneficiario."

All'Articolo II.18 leggasi:

"II.18.1 La Convenzione è disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano.

II.18.2 Il Foro di Roma, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, è l'organismo giurisdizionale che ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'AN e qualsivoglia Beneficiario, relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione, se non risolvibili mediante negoziato.

Salvo non venga a configurarsi nel caso concreto l'adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell'AN, nel qual caso lo stesso dovrà essere impugnato davanti al TAR Lazio – Roma nel termine di 60 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento, per ogni questione inerente all'interpretazione, l'esecuzione e la cessazione della Convenzione, il Beneficiario potrà ricorrere al Tribunale civile di Roma nei termini e nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento vigente."

Per quanto riguarda l'Articolo II.20: le condizioni di identificabilità e verificabilità degli importi dichiarati sono integrate dalle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III.

All'articolo II.23, lettera b), leggasi:

"b) omette di presentare la domanda in questione entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN."

All'articolo II.24.1.3, primo comma, leggasi:

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Beneficiario non ha facoltà di presentare domande di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4."

Per quanto riguarda l'Articolo II.25.4: le condizioni relative alla riduzione per attuazione inadeguata, irregolarità, frodi o violazioni di altri obblighi sono integrate dalla sezione IV dell'Allegato III.

All'Articolo II.26.2, terzo comma, leggasi:

"Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà l'importo dovuto secondo le modalità seguenti:

a) [...] Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale competente di cui all'articolo II.18.2;

[...]

c) mediante avvio di un contenzioso a norma dell'Articolo II.18.2 o delle Condizioni particolari."

All'articolo II.27.2 leggasi:

"[...] I periodi stabiliti al primo e secondo comma sono prorogati qualora la legislazione nazionale ne prescriva una durata superiore, o qualora siano in corso revisioni contabili, ricorsi, contenziosi e recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'articolo II.27.7. In questi ultimi casi il Beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione della revisione contabile, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione."

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., il Beneficiario dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto dell'Articolo I.7 delle Condizioni Particolari, dell'Articolo II.7 delle Condizioni Generali e della Informativa sulla Privacy disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale.

FIRME

Per il Beneficiario

Giorgio Zanni

Per l'Agenzia Nazionale

Dott. Santo Darko Grillo

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07 marzo2005 E S.M.I.